

MODULARIO
P. C. M. 73



FAX

Roma, 4 DICEMBRE 2007

Presidenza
del Consiglio dei Ministri 9104

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

N.° DAQLA/050012/0.3.66

Risposta al Foglio del

N.°

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello
Stato

R O M A

OGGETTO: schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le modalità di ripartizione e di erogazione del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto per l'acquisto di veicoli di ultima generazione, a norma dell'articolo 1, comma 919, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
(TRASPORTI)
(ESAME DEFINITIVO)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

di ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decreto del Presidente della Repubblica n. del

Regolamento recante le modalità di ripartizione e di erogazione di quota parte del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto delle merci, e di favorire la tutela dell'ambiente e promuovere l'innalzamento degli standard di sicurezza del trasporto stradale, ha incrementato di 186 milioni di euro il "Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica", istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO l'articolo 1, comma 919, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, a valere sul Fondo di cui sopra, destina 70 milioni di euro all'erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di veicoli di ultima generazione aventi peso complessivo pari o superiore a 11,5 tonnellate;

VISTO l'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale i destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea possono avvalersi di misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non hanno visto rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il Trattato istitutivo della Comunità europea, ed in particolare l'art. 87 ;

VISTA la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, e, in particolare il Regolamento (CE) n. 659 del 22 marzo 1999, del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2007 ;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza n. 3805 del 22 ottobre 2007;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee;

Emana il seguente regolamento:

Articolo 1 (Ambito d'applicazione e definizioni)

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità di ripartizione e di erogazione del "Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto" di cui in premessa, relativamente alla quota di 70 milioni di euro, da destinare, a fini di miglioramento ambientale, all'acquisizione di mezzi pesanti di ultima generazione.
2. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per "impresa di autotrasporto" si intende l'impresa iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
 - b) per "raggruppamento di imprese" si intendono le strutture societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile;
 - c) per "miglioramento ambientale" si intende la realizzazione di "standard" più elevati di quelli prescritti dalla disciplina comunitaria vigente in materia di emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente.

Articolo 2 (Entità e modalità di erogazione dei contributi)

1. La somma di 70 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 1, è destinata a contributi a favore delle imprese o raggruppamenti di imprese di autotrasporto che acquisiscano, nel biennio 2007-2008, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate, appartenenti alla categoria Euro 5 o superiori.
2. Il contributo per ogni nuovo veicolo acquisito è fissato in € 3.400 per le piccole e medie imprese ed in € 2.550 per le altre imprese di autotrasporto.
3. Per le imprese situate nelle aree in via di sviluppo, rientranti fra quelle di cui all'art. 87-3° paragrafo, lett. a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, è applicata un'ulteriore maggiorazione del 10%, per cui l'importo massimo del contributo ascende ad euro 4.250

per le piccole e medie imprese, e ad euro 3.400 per le altre imprese. L'importo massimo del contributo attribuibile resta fissato al 50% dei costi ammissibili, e cioè in euro 4.250, conformemente agli orientamenti di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013.

4. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definite le modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1, nonché l'eventuale rimodulazione dell'entità del contributo, in funzione del numero delle istanze pervenute.

Articolo 3 (Finanziamenti)

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 1, sono concesse mediante contributi a fondo perduto.

Articolo 4 (Procedura di richiesta dei contributi – Valutazione delle istanze)

1. Con il decreto di cui all'art. 2, comma 4, sono stabiliti termini e modalità per accedere ai contributi previsti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, nonché i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere, fra le quali dovranno figurare quelle relative a:

- a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
- b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
- c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
- d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
- e) dichiarazione di cui al comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- f) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese.

2. Con lo stesso decreto, è istituita una Commissione, nell'ambito del Ministero dei trasporti, che provvede, con le risorse umane e strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente presso la stessa amministrazione, a valutare le istanze presentate.

Articolo 5 (Clausola sospensiva)

1. L'applicazione delle misure di cui al presente regolamento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3° del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Articolo 6
(Oneri a carico dello Stato)

1. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta Ufficiale degli Atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Relazione illustrativa

Sullo schema di regolamento recante le modalità di ripartizione e di erogazione quota parte del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto

Premessa

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), all'articolo 1, commi 918 e 919, nel quadro degli interventi a favore della riforma dell'autotrasporto di merci, ha previsto l'accantonamento nel "Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica", istituito dall'art. 1 comma 108 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e ridenominato "Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto merci", di risorse pari a 186 milioni di euro (comma 918), ed il prelevamento, a valere sullo stesso fondo, dell'importo di 70 milioni di euro, da destinarsi a misure agevolative a favore di soggetti, che acquisiscano veicoli pesanti adibiti al trasporto merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate (comma 919).

Il citato comma 918 prevede che criteri e modalità per la fruizione delle agevolazioni in parola siano determinati con un regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee.

Con lo schema di regolamento che si allega, si intende disciplinare le modalità di erogazione delle risorse di cui al menzionato comma 919, allo scopo di agevolare il processo di riforma del settore, supportando le imprese di autotrasporto in questa delicata fase di transizione, già avviata dalla legge delega 1° marzo 2005, n. 32 e dal connesso decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che ha previsto la riqualificazione del sistema imprenditoriale interessato, attraverso un percorso di razionalizzazione, di strutturazione e di crescita dimensionale delle imprese.

La predetta riforma del settore, a cui risulta, del pari, correlato il Fondo in parola, ha previsto la liberalizzazione del prezzo del trasporto stradale di merci, con il superamento del sistema delle cosiddette "tariffe obbligatorie a forcilla" e la contestuale previsione di regole rivolte ad evitare che tale liberalizzazione, ed apertura alla concorrenza, si riflettesse negativamente sulla sicurezza della circolazione e sulla sicurezza sociale.

E' nel contesto giuridico-economico ora descritto, che si inserisce il regime d'aiuto disciplinato dal regolamento che si propone, volto ad incentivare l'acquisto di veicoli industriali pesanti a basse emissioni, e dunque ecologici, in quanto conformi a valori soglia più severi di quelli stabiliti dalla Direttiva 1999/96/CE, così come riformulata dalla Direttiva 2005/55/CE. In buona sostanza, gli automezzi acquisiti dovranno rispettare valori soglia conformi alle norme Euro 5 (che diverranno cogenti a partire dal 1° ottobre 2008), o addirittura valori soglia più severi.

Gli incentivi in parola potranno essere erogati, sotto forma di contributi diretti, negli anni 2007-2008 e saranno destinati alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, a partire dall'anno 2007, di veicoli industriali pesanti adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate, e che, alla data della prima immatricolazione, rispettino requisiti sulle emissioni più severi di quelli previsti dalle norme di tipo Euro quali risultanti dalle Direttive 1999/96 CE del 13 dicembre 1999, e 2005/55 CE del 28 settembre 2005.

Infatti, per coprire gli alti costi aggiuntivi legati all'acquisto dei veicoli pesanti ecologici, si palesa necessario introdurre uno stimolo concreto, avente forma di misura d'incentivazione, che costituisce lo strumento più adeguato allo scopo di conciliare la

finalità di raggiungere più elevati standard di tutela ambientale, con l'obiettivo di garantire la convenienza economica dell'investimento da parte degli autotrasportatori.

In particolare, per quanto concerne i riflessi positivi sull'ambiente della misura in oggetto, è lecito attendersi un sensibile miglioramento della qualità dell'aria ed una considerevole diminuzione degli effetti nocivi per la salute e per l'ozono a causa della sensibile diminuzione delle emissioni di gas inquinanti, come polveri fini e piombo (specialmente in ambito urbano).

La misura in oggetto, è suscettibile di determinare anche conseguenze positive di natura economica, atteso che il livello della domanda di mezzi pesanti ecologici tenderà ad aumentare con benefici effetti per l'intero comparto industriale.

Infine, giova ricordare che ai sensi dell'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno applicati i principi della cd. giurisprudenza "Deggendorff", in base ai quali si prevede che i destinatari di aiuti di Stato debbano, previamente, dichiarare, secondo le procedure previste in materia di dichiarazioni sostitutive, di aver rimborsato, ovvero, depositato in un conto bloccato l'aiuto ricevuto ove dichiarato illegale.

Descrizione dell'articolato

Il regolamento, adottato su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e del Dipartimento per le politiche europee, recante le modalità di ripartizione e di erogazione del fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, si compone di 6 articoli che si vanno, di seguito, ad illustrare.

L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione e le definizioni del regolamento, che come già detto, reca le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse accantonate nel "Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci", con riferimento alla quota parte di 70 milioni di euro delle somme complessivamente stanziare dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (commi 918 e 919).

L'importo di 70 milioni di euro è destinato a misure agevolative a favore delle imprese di autotrasporto, di qualsivoglia dimensione, che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria, automezzi pesanti destinati al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate, e che rispettino valori soglia delle emissioni conformi alla normativa Euro 5 o a soglie più severe.

A titolo di utile riferimento, si precisa che la norma attualmente obbligatoria è Euro 4. La norma di emissione Euro 5 sarà obbligatoria per i veicoli industriali pesanti nuovi a partire dal 1° ottobre 2008, e sarà obbligatoria per tutti i veicoli della medesima categoria a partire dal 1° ottobre 2009.

La "ratio" di tale incentivo è costituita, come detto in premessa, dall'obiettivo di conseguire un miglioramento della qualità dell'aria e più elevati standard di tutela ambientale, rispetto ai valori soglia previsti dalle norme comunitarie (attualmente Euro 4), da conseguire con l'abbassamento del livello delle polveri sottili e del piombo nell'aria, che solitamente derivano dalle emissioni degli autoveicoli a combustione ordinaria..

Si tratta, in definitiva, della traduzione in uno specifico strumento normativo, dei principi dello sviluppo di una mobilità "eco-sostenibile", in linea con quanto emerso anche in ambito comunitario, dove sempre più il tema della tutela ambientale assume rilevanza centrale in materia di sviluppo economico con particolare riguardo alla problematica dell'acquisizione delle risorse energetiche ed al loro ottimale utilizzo.

Il comma 2 dello stesso articolo fornisce le definizioni dei concetti richiamati nel testo del regolamento (impresa di autotrasporto, raggruppamento di imprese, miglioramento ambientale).

L'articolo 2 determina l'entità dell'importo destinato agli incentivi di cui in premessa, i beneficiari e le modalità di erogazione degli stessi, precisando, ai primi tre commi, che

- I beneficiari sono le imprese (singole o raggruppate) operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, che acquisiscano automezzi adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate, che rispettino valori soglia di emissioni gassose previste dalle norme Euro 5 o più severe;
- soggetti ad incentivo, sono i "sovracosti", cioè i costi d'investimento aggiuntivi, pari alla differenza fra il costo d'acquisto dei veicoli ecologici, ed il costo d'acquisto di veicoli che rispettino i valori soglia delle emissioni ora vincolanti (Euro 4), stimati in euro 8.500, comprensivi degli oneri che costruttori ed acquirenti devono sostenere per l'acquisto e la messa in esercizio, in totale analogia con quanto previsto dall'analoga misura tedesca (direttiva per l'Incentivazione all'acquisto di veicoli industriali a basse emissioni), già autorizzata dalla Commissione europea;
- l'incidenza del contributo potrà arrivare fino al 30% di detto importo, vale a dire fino ad euro 2.550. Tale percentuale è in linea con quanto stabilito dal punto 29 della disciplina europea sugli aiuti all'ambiente, con maggiorazioni fino al 10% a favore delle piccole e medie imprese, conformemente al punto 35 della già citata disciplina sugli aiuti all'ambiente. Pertanto, nel caso delle piccole e medie imprese, l'incidenza del contributo globale non potrà superare il 40% dei costi ammissibili, vale a dire Euro 3.400. La stessa incidenza dell'aiuto potrà essere ulteriormente maggiorata del 10% nel caso in cui il contributo venga concesso ad imprese ubicate in aree in via di sviluppo, intendendosi per tali quelle aventi le caratteristiche di cui all'art. 87 – 3° capoverso lett. a) del Trattato CE (Calabria, Campania, Sicilia, Puglia, Basilicata). Pertanto, il limite massimo del cumulo fra le maggiorazioni a favore di PMI e le maggiorazioni regionali a favore delle imprese site in aree depresse ai sensi dell'art. 87 - 3° paragrafo, lett. a) del Trattato CE, non potrà superare una percentuale massima, pari al 50% dei costi ammissibili, vale a dire ad Euro 4.250.

Il quarto comma dello stesso articolo per la definizione delle modalità e dei criteri per l'erogazione delle predette risorse, rimanda ad un decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi con il necessario concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine sollecitatorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento "de qua".

L'articolo 3 prevede che le risorse destinate alle imprese di autotrasporto siano erogate attraverso la concessione di contributi a fondo perduto.

L'articolo 4 stabilisce che, attraverso il decreto ministeriale di cui al precedente articolo 2, siano determinati i termini e le modalità affinché le imprese di autotrasporto possano accedere ai benefici loro destinati.

In particolare, le imprese interessate dovranno presentare istanza, compilando i moduli, all'uopo predisposti dall'Amministrazione, corredati della prescritta documentazione, e dichiarando obbligatoriamente:

- ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento d'impresa;
- sede dell'impresa o del raggruppamento;
- legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento;
- indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento;
- dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1223 della legge 296/06;
- firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento.

Il comma 2 dello stesso articolo, prevede l'istituzione di apposita Commissione per la valutazione delle richieste presentate ai sensi del comma 1. Tale Commissione si avvarrà di risorse strumentali ed umane già in dotazione al Ministero dei trasporti.

L'articolo 5 è stato inserito al fine di rendere esplicita la subordinazione della effettiva applicazione delle misure agevolative in discorso, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ex art. 88, 3° paragrafo del Trattato CE.

Poiché, infatti, la procedura perché la Commissione europea si esprima in merito alla legittimità degli aiuti di stato ivi previsti richiederà verosimilmente tempi lunghi, si è presa in considerazione l'ipotesi di inserire nello stesso schema di regolamento, apposita clausola sospensiva, che subordini, appunto, l'efficacia delle disposizioni relative alle misure di aiuto all'autorizzazione resa ai sensi dell'art. 88 paragrafo 3 TCE da parte delle autorità comunitarie.

La possibilità dell'inserimento di detta clausola, sulla quale si è già espressa favorevolmente la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, risulta legittimata anche da diverse disposizioni legislative nazionali, quando i ristretti tempi tecnici non consentivano di attendere che intervenisse l'approvazione della Commissione Europea sui progetti di regimi di aiuti di Stato ivi previsti.

Infatti, le stesse leggi finanziarie, nel caso dispongano regimi di aiuti di Stato, da sottoporsi alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, ex art. 88 - 3° par. TCE, hanno più volte introdotto una clausola sospensiva che ne subordinasse l'efficacia all'approvazione da parte dei competenti uffici comunitari. In particolare, proprio la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), all'art. 1, comma 918 condiziona l'utilizzazione delle risorse stanziato sul Fondo destinato all'autotrasporto all'autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 6 prevede che il regolamento non comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, coerentemente con gli indirizzi in materia di finanza pubblica.